

Bruxelles, 25 giugno 2021
(OR. en)

9995/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0097(CNS)**

**FISC 103
ECOFIN 613
COVID-19 282**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	7749/21 - COM (2021) 181 final
Oggetto:	Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico - Adozione

I. INTRODUZIONE

1. Il 12 aprile 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico (la cosiddetta proposta di "acquisto e donazione")¹.
2. La proposta mira a sostenere le misure adottate a livello dell'Unione nell'interesse pubblico, in particolare quando l'Unione agisce in esecuzione di un mandato di acquisto di beni e servizi al fine di distribuirli gratuitamente agli Stati membri in funzione delle loro necessità urgenti.
3. La proposta prevede un effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per contemplare le misure già in corso per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19.

¹ Doc. 7749/21.

4. Il Comitato economico e sociale europeo ha emesso il suo parere sulla proposta nella sessione plenaria del 27 aprile 2021². Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 18 maggio 2021³.

II. DISCUSSIONI IN SEDE DI CONSIGLIO

5. La proposta è stata esaminata dal gruppo "Questioni fiscali" nelle riunioni informali del 14 aprile e del 20 maggio 2021.
6. Una proposta di compromesso della presidenza portoghese, che cerca di rispondere alle preoccupazioni e ai suggerimenti degli Stati membri, è stata distribuita per approvazione nell'ambito di una procedura informale di approvazione tacita.
7. Dieci Stati membri hanno interrotto la suddetta procedura: tre a causa di alcune riserve di esame parlamentare in sospeso e sei per questioni sostanziali riguardanti il contenuto della proposta, segnatamente il suo ambito di applicazione, l'assenza di una valutazione d'impatto, la data di recepimento e l'introduzione di un certificato di esenzione elettronico. Una delegazione ha invece sollevato la questione secondo cui l'IVA ha altresì un impatto sulle spese pubbliche nazionali e ha suggerito che la Commissione si impegni a intraprendere iniziative appropriate al riguardo.
8. Il 1° giugno 2021 tale fascicolo è stato discusso nella riunione informale del gruppo ad alto livello "Questioni fiscali". Le riserve formulate a livello del gruppo "Questioni fiscali" sono state mantenute e alcuni Stati membri hanno ritenuto necessario proseguire i lavori tecnici sul fascicolo.

² Doc. ECO/554-EESC-2021-02040.

³ Doc. P9_TA(2021)0228.

9. Il fascicolo è stato poi sottoposto al Comitato dei rappresentanti permanenti il 9 giugno 2021 e al Consiglio "Economia e finanza" il 18 giugno 2021 ai fini di un dibattito orientativo⁴. Il dibattito ha dimostrato la volontà degli Stati membri di ridurre l'ambito di applicazione della proposta all'emergenza COVID-19 e di eliminare dalla proposta il certificato di esenzione elettronico, per consentire una rapida adozione del progetto di direttiva.
10. Sulla base del dibattito orientativo in sede di Consiglio, la presidenza portoghese ha deciso di avviare una procedura informale di approvazione tacita su un testo di compromesso della presidenza fino alle ore 12.00 di venerdì 25 giugno 2021. Poiché non sono pervenute osservazioni entro tale termine, il testo è considerato accettabile per tutte le delegazioni.

III. VIA DA SEGUIRE

11. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo sul testo che figura nell'allegato della presente nota affinché il Consiglio lo adotti tra i punti "A", previa messa a punto da parte dei giuristi linguisti.

⁴ Doc. 9427/21.

DIRETTIVA (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

⁵ GU C , del , pag. .

⁶ GU C , del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio⁷, gli Stati membri esentano dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) le importazioni di beni e le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a destinazione dell'Unione, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti, o a destinazione di organismi istituiti dall'Unione ai quali si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il protocollo"), alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e se ciò non comporta distorsioni della concorrenza. Tale esenzione è tuttavia strettamente limitata agli acquisti effettuati per uso ufficiale e non si estende alle situazioni in cui beni e servizi sono acquistati da organismi dell'Unione per rispondere alla situazione di emergenza causata dalla pandemia di COVID-19, in particolare quando devono essere messi gratuitamente a disposizione degli Stati membri o di terzi, quali autorità o istituzioni nazionali.
- (2) Pertanto, dato che permane l'urgente necessità di adottare misure per essere pronti ad agire di fronte alla crisi sanitaria in corso, è necessario garantire un'esenzione dall'IVA per l'acquisto di beni e servizi da parte della Commissione o di un'agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione nell'ambito dell'esecuzione dei suoi compiti, al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. In tal modo si garantirebbe che le misure adottate nell'ambito delle varie iniziative dell'Unione in tale situazione non siano ostacolate da importi dell'IVA che non possono essere recuperati dalle istituzioni dell'Unione o dagli oneri di conformità derivanti dall'obbligo di registrarsi ai fini dell'IVA.
- (3) La direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio non è sufficiente per conseguire l'obiettivo di rafforzare la lotta contro la pandemia di COVID-19, in quanto consente unicamente agli Stati membri di applicare, per un periodo di tempo limitato, aliquote ridotte alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e di servizi strettamente connessi a tali dispositivi o di concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, nonché di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi⁸.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE.

⁷ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁸ Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 1).

- (5) In considerazione dell'attuale pandemia di COVID-19, le misure che potrebbero rientrare nella nuova esenzione per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 sono già in corso, ad esempio nell'ambito dello strumento per il sostegno di emergenza istituito dal regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio⁹. Qualora dovesse essere versata l'IVA per le operazioni relative a tali misure, andrebbero perse risorse preziose, con la conseguente diminuzione dei beni e servizi forniti agli Stati membri in proporzione all'importo dell'imposta da versare. Al fine di utilizzare al meglio il bilancio dell'Unione per affrontare le conseguenze molto gravi della pandemia di COVID-19, le esenzioni introdotte dalla presente direttiva dovrebbero pertanto applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale applicazione retroattiva è indispensabile per evitare che le misure adottate per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 siano private di effetto. Qualsiasi adeguamento necessario per le operazioni inizialmente soggette a imposta potrebbe essere effettuato utilizzando meccanismi di correzione già in essere, ad esempio mediante una dichiarazione IVA successiva.
- (6) In considerazione dell'urgenza determinata dalla pandemia di COVID-19, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 143, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"f ter) le importazioni di beni da parte della Commissione o da parte di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo importi tali beni nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni importati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni e prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;"

⁹ Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio, del 14 aprile 2020, che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell'epidemia di COVID19 (GU L 117 del 15.4.2020, pag. 3).

2) all'articolo 143 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3) Quando cessano di applicarsi le condizioni per l'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera f ter), la Commissione o l'agenzia od organismo interessato informa lo Stato membro in cui è stata applicata l'esenzione e l'importazione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento.";

3) l'articolo 151, paragrafo 1, è così modificato:

a) al primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

"a ter) le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o di un'agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;"

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Fino all'adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni previste al primo comma, diverse da quelle indicate alla lettera a ter), si applicano entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante.";

4) all'articolo 151 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3) Quando cessano di applicarsi le condizioni per l'esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a ter), la Commissione o l'agenzia od organismo interessato che ha ricevuto la cessione o prestazione esente ne informa lo Stato membro in cui è stata applicata l'esenzione e la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento.".

Articolo 2

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*
